

Roma, 22 dicembre 2016**SIA16280****MQ****Oggetto: Albo gestori ambientali. Criteri e requisiti per l'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5. Delibera Comitato Nazionale n. 5 del 3 novembre 2016.**

Con la delibera n. 5, del 3 novembre 2016, il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali ha stabilito la **dotazione minima di veicoli e personale richiesta**, alla luce del nuovo Regolamento dell'Albo (DM 120/2014), **per l'iscrizione** delle imprese nelle categorie:

- 1: raccolta e trasporto rifiuti urbani;
- 4: trasporto rifiuti speciali non pericolosi e
- 5: trasporto rifiuti speciali pericolosi.

La nuova delibera, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2017, si compone di tre articoli e cinque allegati e prevede, in particolare, le dotazioni richieste alle imprese che intendono iscriversi nelle sottocategorie della categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani – allegati A iscrizione ordinaria e B, iscrizione con procedura semplificata), quali: le sole attività di spazzamento meccanizzato (allegato C); raccolta rifiuti ingombranti e multimateriale (allegati D1 e D2); raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali (allegato D3); raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (allegato D4); raccolta e trasporto di rifiuti da centri di stoccaggio a impianti di recupero e smaltimento (allegato D5); raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade (allegato D6) e raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati sulle spiagge o rive dei corsi d'acqua (Allegato D7).

Per le attività professionali del trasporto dei rifiuti in conto terzi, con iscrizione specifica nelle categoria 4 e 5, viene prevista la nuova tabella Allegato E, con dei requisiti simili a quelli previsti in passato dalle precedenti delibere (n. 1 del 30/1/2003; n. 3 del 14/3/2012 e n. 6 del 12/12/2012) e la sola differenza che ora la dotazione dei veicoli si misura in base alla portata utile dei mezzi e non alla loro massa complessiva. E' appena il caso di aggiungere che – come peraltro indicato nell'articolo 3 della stessa delibera – le iscrizioni già effettuate nelle categorie 1, 4 e 5 dell'Albo Gestori ambientali alla data attuale e fino al 31 gennaio 2017 **rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza.**

Relativamente alla capacità finanziaria, valgono poi gli stessi importi previsti per il trasporto di merci dal Reg. Ue 1071/2009 (novemila euro per il primo autoveicolo e 5mila per ogni autoveicolo successivo al primo). Le imprese già iscritte all'albo autotrasportatori, peraltro, dimostrazione la capacità finanziaria con l'attestazione della loro iscrizione a quest'ultimo Albo (art. 2, comma 2 delibera).

Si riporta nel link sottoindicato il testo della delibera n. 5 / 2016 del Comitato Nazionale Albo Gestori, con tutti i suoi allegati.

Cordiali saluti

